



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 4 del 04/03/2025

Oggetto: OBBLIGO ADOZIONE MISURE DI MANTENIMENTO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TERRENI AGRICOLI, AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DELLA RETE STRADALE E DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI, IN CASO DI PRECIPITAZIONI DI CARATTERE ECCEZIONALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PRESO ATTO che si verificano sempre più spesso eventi atmosferici di carattere eccezionale, costituiti da piogge intense e di lunga durata, che causano estesi allagamenti di terreni e fabbricati, soprattutto a valle della zona agricola, con danni agli immobili;

VISTO che la causa di tali allagamenti è da attribuire alla mancata realizzazione di una adeguata rete di regimazione idraulica dei terreni a monte delle zone abitate, alla mancanza di fossati di contenimento e deflusso delle acque, nonché all'andamento delle baulature dei terreni coltivati che favoriscono lo scorrimento superficiale delle acque, che vanno ad interessare con veemenza tali zone;

PRESO ATTO che lo sfruttamento intensivo del suolo agricolo ha portato alla scomparsa dei necessari fossati a margine delle strade comunali, con conseguente allagamento delle sedi stradali e deposito di materiale terroso di trasporto nelle opere di raccolta delle acque meteoriche – caditoie stradali – con necessità di espurgo straordinario della rete fognaria e delle caditoie stradali, con le conseguenti spese;

VISTO:

- che ai sensi art. 15 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 285/92 – Codice della Strada – è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- che ai sensi art. 32 c. 1 del D. Lgs. 285/92 – Codice della Strada – coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
- che ai sensi art. 32 c. 3 del D. Lgs. 285/92 – Codice della Strada – l'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non interessino la sede stradale al fine di evitare danni al corpo stradale;

RITENUTO pertanto:

- che per prevenire fenomeni di allagamenti e rischi, sia per l'incolumità delle persone sia per i danneggiamenti delle proprietà private e pubbliche, occorra garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque;
- di ordinare ai privati proprietari e/o conduttori di immobili e terreni nel territorio comunale, in esecuzione degli obblighi imposti dal codice della strada, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni, onde prevenire il rischio idrogeologico e per evitare disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTO che non risulta possibile comunicare l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione del presente provvedimento, dato il numero dei soggetti interessati;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e su Albo Pretorio On Line ai sensi della legge 18.06.2009, n. 69;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.92, nr. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, nr. 495;

VISTA la propria competenza, attribuita dall'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e assegnata con Decreto del Sindaco nr. 4 del 31.07.2024;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni agricoli :

- di provvedere alla realizzazione di una adeguata rete di regimazione idraulica delle acque superficiali, con la realizzazione o il ripristino dei fossati atti a raccogliere, incanalare e disperdere le acque meteoriche superficiali, in modo da evitare che le stesse possano riversarsi sulle strade pubbliche o possano essere causa di conseguenti allagamenti di proprietà pubbliche e private;
- di ripristinare i fossi adiacenti le strade pubbliche, in ottemperanza degli obblighi disposti dall'art. 32 del D.Lgs 285/1992 (nuovo codice della strada);
- di adeguare le baulature dei terreni agrari in modo da evitare la corrivazione delle acque superficiali verso l'abitato;
- di provvedere alla successiva manutenzione di tali opere per mantenerne la funzionalità e l'efficacia nel prevenire fenomeni alluvionali

AVVERTE

- che il presente provvedimento è rivolto esclusivamente alla esecuzione di lavori finalizzati alla prevenzione di pericoli finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumi e qualora dovessero essere eseguiti interventi che necessitano di autorizzazioni, queste ultime dovranno essere preventivamente acquisite a cura dei rispettivi proprietari.
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori prescritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti, con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino delle proprie strutture danneggiate;
- che avverso la presente ordinanza potrà essere promosso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni da ricevimento della presente e comunque informa che qualsiasi intervento che verrà eseguito dovrà osservare le norme tecniche ed il regime autorizzativo in vigore.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:
 - al Comando di Polizia Locale di Schio, per il controllo di competenza;
 - all'associazione Coldiretti di Vicenza
 - all'associazione Confagricoltura Vicenza
 - all'associazione Confederazione Italiana Agricoltori di Vicenza
 - ai Comuni di Schio e Malo

2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on – line (legge 69/2009) e su Amministrazione Trasparente.

San Vito di Leguzzano, 04/03/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Massimo Mario Neffari

